

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2043-ter}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(COLOMBO)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE

(GAVA)

Disposizioni in materia di accertamenti per la concessione
dei trattamenti di invalidità alle categorie protette

(Già articolo 27 del disegno di legge n. 2043, nel testo della Commissione, stralciato con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 3 febbraio 1988. Il disegno di legge n. 2043 è stato approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 6 dicembre 1987)

DISEGNO DI LEGGE

ARTT. 1-26.

.....
.....
.....

ART. 27.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonché le indennità di accompagnamento previste dalle leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, devono essere presentate alle prefetture competenti per territorio. Le domande che sono state presentate e non ancora definite alla data del 31 dicembre 1987 sono trasmesse a cura dei competenti uffici alle prefetture medesime.

2. Per l'accertamento delle condizioni di minorazione degli aspiranti ai benefici di cui alle leggi indicate nel comma 1 ed ai benefici comunque previsti da altre leggi, i prefetti si avvalgono di commissioni mediche formate ognuna da tre medici di cui uno designato dalla associazione di categoria e da due medici dello Stato o di enti pubblici in attività di servizio. I prefetti, per garantire il necessario supporto amministrativo alle predette commissioni, si possono avvalere del personale che svolge tale attività nelle commissioni di prima istanza per l'accertamento della invalidità civile, delle unità sanitarie locali, di intesa con le unità stesse.

3. Avverso il giudizio della commissione l'interessato può presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla commissione sanitaria, costituita presso la prefettura del capoluogo di regione, composta in modo analogo a quella prevista dal comma 2.

4. Avverso la decisione della commissione sanitaria di cui al comma 3 del presente articolo è ammesso ricorso secondo le norme vigenti in materia di previdenza sociale.

5. In sede di accertamento sanitario, l'interessato può farsi assistere dal medico di fiducia.

6. Il Ministro della sanità approva, entro il 30 giugno 1988, con proprio decreto una nuova tabella delle invalidità che tenga conto esclusivamente della ridotta funzionalità dei vari organi, sistemi ed apparati.

7. Restano ferme le disposizioni di legge non incompatibili con i commi precedenti.

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e del tesoro, sono emanate le norme di coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente articolo e quelle di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, non sostituite o modificate dalle norme del presente articolo.

9. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanità, sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare, di massima entro ogni triennio, la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporre la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.

10. Le spese di funzionamento delle commissioni sanitarie di cui ai commi 2 e 3 sono a carico del Ministero dell'interno.

ARTT. 28-44.

.....
.....
.....